



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 78 del reg.	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS.267/00, A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MESSINA N.1459/16 DEL 18/05/2016
Data 30/12/2016	

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 11,30 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prosecuzione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio	X	
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo	X	
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella	X		ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero	X		CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco	X	
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 15

In carica n. 20 Assenti n. 5

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.

La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Leonardi, Sterrantino e Corvaia.

Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Cilona e l'Ass. Carella.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 20 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente come oggetto: " Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito sentenza del Tribunale di Messina n.1459/16 del 18/05/2016".

Come richiesto dal Cons. Composto si riporta nel presente verbale la dichiarazione di voto da egli resa con riferimento al verbale della deliberazione avente ad oggetto: " Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n.797/16 depositata il 31/05/16": - Il Cons. Composto fa dichiarazione di voto e afferma che non si è in grado di votare, in quanto la notifica dell'ordine del giorno è avvenuta soltanto oggi, alle ore 10,30, contrariamente a quanto disposto in merito dal Regolamento dei lavori del Consiglio Comunale ed alla Legge, secondo cui i consiglieri comunali debbono essere posti nelle condizioni di poter votare -.

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti il punto 20 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente per oggetto: " Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito sentenza del Tribunale di Messina n.1459/16 del 18/05/2016".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

DELIBERA

DI APPROVARE l'unità proposta avente per oggetto:" Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito sentenza del Tribunale di Messina n.1459/16 del 18/05/2016".

Successivamente,


Il Presidente invita il Consiglio a votare sull'immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

DELIBERA

DI APPROVARE l'immediata esecutività.



Comune di Taormina

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° del registro	Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00, a seguito sentenza del Tribunale di Messina n. 1459/16 del 18/05/2016.
Data	


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA SU PROPOSTA DEL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Il sig. Monda Gaetano, con atto di citazione, ritualmente notificato in data 19/10/2005 conveniva il Comune di Taormina innanzi al Tribunale di Messina;
- Il Comune di Taormina si costituiva in giudizio per mezzo dell'avv. Biondo Caterina;
- Il sig. Monda Gaetano nell'atto di citazione specificava di essere procuratore speciale di Lo Sardo Antonio, proprietario di alcuni immobili ubicati nel Comune di Taormina, che detti immobili erano stati occupati nell'ambito della procedura espropriativa promossa dal Comune di Taormina e che nelle more l'opera pubblica veniva realizzata senza che all'attore fosse corrisposta l'indennità di occupazione temporanea, né l'indennità di espropriazione definitiva;
- Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice Istruttore con sentenza n. 1459/2016 del 18/05/2016, depositata il 19/05/2016 e notificata il 29/11/2016, accoglie la domanda di accertamento dell'indennità richiesta dall'attore e condanna il Comune di Taormina a corrispondere in favore di Gaetano Monda le somme determinate dal giudice stesso oltre interessi legali e rivalutazione secondo gli indici ISTAT per l'importo complessivo di €. 234.665,11, oltre al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice che liquida in €. 340,00 per spese vive ed €. 13.430,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Con nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 25810 del 28/12/2016, l'avv. Caterina Biondo, difensore del Comune di Taormina nel giudizio di cui sopra, ha trasmesso conteggio dettagliato delle somme dovute da questo Ente in favore del sig. Monda Gaetano n.q., in dipendenza della Sentenza resa dal Tribunale di Messina n. 1459/2016;

CONSIDERATO:

- Che la fattispecie in questione integra la previsione di cui all'art. 194, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, trattandosi di sentenza esecutiva;



TUEL: “ nel caso di sentenza di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l’an ed il quantum del debito, poiché l’entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell’autorità giudiziaria”, avendo la delibera consiliare lo scopo di “ riportare all’interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese” – tra l’altro (CORTE DEI CONTI, Sez. Contr. Reg. Sicilia parere 13/5/15, n. 177)

RITENUTO:

- Di dover procedere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett a), del D. Lgs n. 267/2000, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui trattasi, il cui ammontare complessivo è pari ad €. 259.143,04 , così suddiviso:

a1) sorte capitale: **euro 61.968,00**; interessi legali (dall’ 08-03-1990 al 08-03-1997); maggior danno: **euro 5.750,81**;

a2) rivalutazione monetaria (dal marzo 1997 al maggio 2016): **euro 24.291,46**;

b1) sorte capitale: **euro 1.859,04**; interessi legali (dal 20-6-1991 al 20-6-1996): **euro 930,54**; maggior danno: **euro 57,57**;

b2) rivalutazione monetaria (dal giugno 1996 al maggio 2016): **euro 756,63**;

c) sorte capitale: **euro 33.556,00**; rivalutazione monetaria (dal marzo 1997 al maggio 2016): **euro 13.153,95**;

d) sorte capitale: **euro 43.890,00**; interessi legali (dal 29-10-2001 al 28-10-2003): **euro 2.667,67**; maggior danno: **euro 485,44**;

e1) rivalutazione monetaria (dall’ottobre 2003 al maggio 2016): **euro 9.085,23**.

Interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza all’attualità: **euro 306,12**; Spese legali liquidate (compenso CPA ed IVA): **euro 19.935,98**, oltre al rimborso delle spese di CTU ed al pagamento della tassa di registrazione della sentenza.

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;


PROPONE

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente
2. Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, il debito fuori bilancio ammontante ad €. 259.143,04 in favore del sig. Monda Gaetano n.q. di procuratore speciale del sig. Lo Sardo Antonio, scaturente dalla Sentenza del Tribunale di Messina n. 1459/2016 del 18/05/2015, depositata il 19/05/2016, notificata il 29/11/2016;
3. Di imputare la spesa complessiva ammontante ad €. 259.143,04 allo stanziamento iscritto in bilancio alla missione 1 programma 0111 macroaggregato 1.10 del bilancio sul bilancio 2016-2018;
4. Di dare atto che l’obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata e sarà esigibile nel 2017;
5. Dare mandato al Dirigente dell’Ufficio Contenzioso di provvedere agli adempimenti consequenziali.
6. Di trasmettere il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Regione Sicilia, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

Taormina,

28/12/2016

Il Responsabile del Procedimento
S. Scatella



100

100

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L.R. 30/00

Li 28 DIC, 2016

Il Responsabile del Contenzioso
Arch. Lucia Calandruccio




Si esprime parere favorevole di regolarità contabile

Li 28.12.2016

Min. 1 Prog. 111. MACR. 1.10

Tras. 37/17

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto



MISSIONE
PROGRAMMA 011
MACROAGGREGATI 1.10
PREV. 37/17
37



STUDIO LEGALE
Avv. ISIDORO MUSUMECI
Via Francavilla, 103 - 98039 TAORMINA
Via R. Margherita, 42 - FRANCAVILLA SIC.
Tel. 0942.51051 - 0942.550394

Sentenza n. 1459/2016 pubbl. il 18/05/2016

RG n. 90000689/2005

Repert. n. 1922/2016 del 19/05/2016

Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile



TRIBUNALE DI MESSINA

Prima Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

VERBALE DI UDIENZA

Il giorno 18/05/2016 all'udienza tenuta dall'avv. Valeria Pappalardo, in funzione di Giudice monocratico, assistito dal sottoscritto assistente giudiziario, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 90000689/2005 R.G. vertente

TRA

Gaetano Monda, nella qualità di procuratore speciale di Lo Sardo Antonio, C.F. MNDGTN37D28F839F, elettivamente domiciliato in Taormina (ME), P.zza Varò n. 3 (presso lo studio dell'avv. Graziella Longo) recapito professionale dell'avv. Giovanni Liguori che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione

- attore -

CONTRO

Comune di Taormina, in persona del Sindaco *p.t.*, elettivamente domiciliato in Castelmola (ME), Via c. Patricio n. 43, presso lo studio dell'avv. Caterina Biondo, che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e di risposta;

- convenuto -

OGGETTO: occupazione legittima/illegittima.

COMUNE DI TAORMINA

29 NOV. 2016

PROT. 23904

1709
200
810

Sentenza n. 1459/2016 pubbl. il 18/05/2016

RG n. 90000689/2005

Repert. n. 1922/2016 del 19/05/2016

Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile

Sono comparsi per la parte attrice l'Avv. Giulio Valentino
per delega dell'Avv. Luigi Lafranceschi.

per la convenuta opposta l'Avv. Felice Gambaleone, in sost. tecnico
dell'Avv. Lotterio Bruno, ex il Comune di Piarandino.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni nei seguenti termini:

Il quale deposita copia "di cartace" delle
conclusioni. Conclude che deposita telematicamente
mentre si riporta e tutto quanto già depositato,
eccetto e riferito da atti e verbali di causa e
chiede che la causa si decida
di Avv. Valentino o parte nelle
~~conclusioni~~ e domande formulate
con atti e contestazione di
stato esclusivo.

ALE DI

Sentenza n. 1459/2016 pubbl. il 18/05/2016

RG n. 90000689/2005

Repert. n. 1922/2016 del 19/05/2016

Messina, Prima Sezione Civile

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Preso atto di quanto sopra, dispone che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art.281 *series c.p.c.*

I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Con atto di citazione notificato in data 19.10.2005, Gaetano Monda conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, il Comune di Taormina, esponendo:

- di essere procuratore speciale di Lo Sardo Antonio, proprietario dei seguenti immobili ubicati nel Comune di Taormina: "a) appezzamenti di terreno alla contrada "Chiusa, Chiesa o Crocifisso", riportati nel NCT in testa ancora a PACJEK (esatto Paczek) IRENA, mar. Zagari, nata in Polonia il 16.02.1902 e Zagari Claudio, nato a Napoli il 2.09.1903 (per ineseguite volere; Fol. "3"/All. "A" (part.lle derivate dal frazionamento della p.lla 1639 e prima ancora 524/c: A₁) Lotto complessivi mq. 8.591 circa; p.lle 2530 di mq. 2.926; 2465 di mq. 949; 2466 di mq. 3.772; 2467 di mq. 361; 2468 di mq. 223; A₂ Lotto di terreno di complessivi mq. 360 nel NCT, p.lle 2573 di mq. 281; 2574/1 di mq. 79",

Sentenza n. 1459/2016 pubbl. il 18/05/2016

RG n. 90000689/2006

Repert. n. 1922/2016 del 19/05/2016

Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile

acquistati da Zagari Letizia, in forza di atto di compravendita in notar Giovanni Maniero di Torre del Greco del 27.11.1977, rep. 141.907/16330;

- che le predette aree erano state occupate nell'ambito della procedura espropriativa promossa dal Comune di Taormina e che, nelle more, l'opera pubblica veniva realizzata senza che all'attore fosse corrisposta l'indennità di occupazione temporanea, né l'indennità di espropriazione definitiva.

Tanto premesso, Mondo Gaetano chiedeva di accertare il diritto al risarcimento del danno conseguente all'illegittima occupazione dei predetti immobili, condannando il Comune al pagamento della somma dovuta, oltre rivalutazione ed interessi fino a soddisfo, con vittoria di spese e compensi.

Integrato il contraddittorio si costituiva in giudizio il Comune di Taormina il quale, contestando quanto dedotto *ex adverso*, eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita in favore dell'autorità giudiziaria amministrativa.

Eccepiva, peraltro, il difetto di legittimazione passiva, atteso che le procedure espropriative venivano gestite dalle stazioni appaltanti, e non anche dal Comune di Taormina.

Nel merito, contestava l'ascrivibilità di alcuna forma di responsabilità all'Amministrazione, nonché l'abnormità della pretesa risarcitoria.

Con ordinanza resa all'udienza dell'8.07.2009, il G.O.T. disponeva la consulenza tecnica d'ufficio.

Con ordinanza resa all'udienza del 29.10.2010, il G.O.T. ha disposto il richiamo del c.t.u.

SENTENZA n. 1459/2016 pubbl. il 18/05/2016
RG n. 90000689/2005
Reper. n. 1922/2016 del 19/05/2016

Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile

Espletate le prove ~~ammissive~~, all'udienza del 18.05.2016, a seguito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c., questo giudicante pronunciava la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Ai fini della decisione occorre esaminare la documentazione prodotta dalle parti.

Parte attrice, in particolare, ha prodotto: 1) il contratto di compravendita del 27.11.1977; 2) la successione testamentaria; 3) lo stralcio della planimetria catastale ed il relativo certificato catastale; 4) le visure catastali; 5) il certificato di destinazione urbanistica.

Parte convenuta, di converso, ha prodotto: 1) la relazione dell'ufficio espropriazioni del 16.03.2006; 2) la copia della comunicazione di occupazione temporanea prot. n. 46; 3) la determina dirigenziale n. 204 del 29.10.2001; 4) la relazione di stima dell'indennità di occupazione del 18.10.2001; 5) la copia della deliberazione n. 177 del 17.05.2010; 6) la copia delle ordinanze dell'8.03.1990, del 20.06.1991, del 10.06.1996; 7) il verbale del 21.08.1991, di assistenza nell'immissione in possesso; 8) la deliberazione n. 166 del 29.03.1994; 9) l'ordinanza n. 210 del 24.11.1997; 10) l'avviso ai sensi dell'art. 10 della l. 22.10.1971 n. 865.

Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione spiegata dalla convenuta in ordine al difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita.

A tale proposito è necessario ricostruire sul piano normativo e giurisprudenziale la disciplina operante in relazione al riparto di giurisdizione, tenendo conto, come è emerso dalla lettura della consulenza tecnica d'ufficio

Sentenza n. 1459/2016 pubbl. il 18/05/2016
RG n. 90000689/2016
Repert. n. 1922/2016 del 19/05/2016

Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile

integrativa del 12.07.2012, che nella fattispecie in esame, viene in rilievo un'ipotesi di occupazione legittima (limitatamente ad uno specifico periodo di riferimento) e un'ipotesi di occupazione usurpartiva.

In punto di diritto la giurisprudenza ha condivisibilmente evidenziato che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda relativa alla richiesta dell'indennità di occupazione legittima, già in applicazione dell'art. 34, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 della L. n. 205 del 2000 e, successivamente, dell'art. 53, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001. La giurisdizione del giudice ordinario in materia di indennità da occupazione legittima è stata, poi, confermata dall'art. 133, comma 1, lettera f), del Codice del processo amministrativo, il quale dispone che non sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando si tratti della determinazione e della corresponsione *"delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa"* (nel cui novero rientra senz'altro l'indennità per il periodo di occupazione legittima) (v. *Cassazione civile sez. un. 05/08/2009 n. 17944; Cass. civ., sez. un., 15 ottobre 2003, n. 15471; T.A.R. Catanzaro sez. II, 26/11/2015, n. 1823; T.A.R. Latina sez. I, 20/04/2015, n. 353; T.A.R. Palermo sez. III, 12/03/2015 n. 654*).

Alla soluzione innanzi esposta si perviene non soltanto sulla base del chiaro dato normativo, ma anche tenendo nella dovuta considerazione che, nelle ipotesi di occupazione legittima, il privato agisce in giudizio al solo fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità spettante *ex lege*, con la conseguenza che, trattandosi di attività vincolata, il giudice deve limitarsi a procedere alla



SENTENZA n. 1459/2016 pubbl. il 18/05/2016
RG n. 90000689/2005
Repert. n. 1922/2016 del 19/05/2016

Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile

quantificazione dell'indennità di esproprio, non sussistendo alcuna forma di ingerenza nel potere discrezionale della pubblica amministrazione.

Allo stesso modo, in relazione al periodo in cui l'occupazione da parte del Comune di Taormina si è protratta illegittimamente, la Suprema Corte di Cassazione ha ragionevolmente ricondotto nell'alveo della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria le ipotesi di c.d. occupazione usurpativa, ovvero di quelle controversie nelle quali, manchi una valida e perdurante dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in ragione della quale è stata disposta l'occupazione di un fondo, o per mancanza "ab initio" della dichiarazione di pubblica utilità o perché questa sia venuta meno in seguito all'annullamento dell'atto in cui era contenuta ovvero sia divenuta inefficace, poiché tali fattispecie non sono in alcun modo riconducibili all'esercizio di un potere amministrativo, trattandosi, in altre parole di casi di carenza di potere (v. Cassazione civile sez. un. 23 marzo 2015 n. 5744).

Ne consegue, alla luce dei rilievi innanzi esposti, che - vertendosi in ipotesi in cui ad un'occupazione temporanea legittima è seguita un'occupazione protrattasi illegittimamente - l'eccezione di difetto di giurisdizione spiegata dal Comune convenuto va rigettata.

Va, poi, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dal Comune convenuto, posto che, nel caso in cui l'occupazione appropriativa, ovvero la realizzazione dell'opera pubblica senza che venga emesso rituale decreto di esproprio, rappresenti il risultato della collaborazione di più soggetti, in particolare di pubbliche amministrazioni e di soggetti delegati, l'obbligazione ha natura solidale, ed il proprietario può rivolgersi indifferentemente contro

Sentenza n. 1459/2016 pubbl. il 18/05/2016

RG n. 90000689/2006

Repert. n. 1922/2016 del 19/05/2016

Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile

ciascuno od alcuni soltanto dei soggetti che hanno preso parte alla vicenda appropriativa, senza che sia configurabile alcuna necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coobbligati non evocati in giudizio (v. *Cassazione civile, sez. I, 09/10/2007, n. 21096; Cass. civ. 21.4.2006, n. 9401*).

E' stato altresì evidenziato che, in relazione alla titolarità passiva dell'obbligo di corrispondere le indennità espropriative, ove il compimento dell'opera pubblica sia stato delegato dall'ente espropriante, il ricorso agli strumenti della concessione e dell'appalto non può portare, indiscriminatamente, ad attribuire all'affidatario dell'opera la titolarità di poteri espropriativi. L'accollo degli obblighi indennitari può essere utilmente invocato purché non sia rimasto fatto interno tra espropriante ed affidatario, occorrendo che, nell'attività che abbia portato il delegato in contatto con il soggetto passivo dell'esproprio, il primo si sia correttamente manifestato come titolare degli obblighi indennitari, oltre che investito dell'esercizio del potere espropriativo, a meno che non resti accertato che il potere del delegato di espletare le procedure amministrative preordinate all'esproprio non sia stato di fatto esercitato, tenendosi conto che, in ogni caso, il Comune è beneficiario dell'opera (v. *Cassazione civile sez. I 30 novembre 2006 n. 25544*).

Orbene, nella fattispecie in esame, le convenzioni intervenute tra il Comune di Taormina e la stazione appaltatrice possiedono valore meramente interno tra le parti, ed in ogni caso, il potere di emanare il decreto di esproprio è sempre rimasto in capo al Comune convenuto, e non anche in capo alle stazioni appaltatrici.



A handwritten signature or mark, possibly initials, located at the bottom right of the page.

SENTENZA
Sentenza n. 1459/2016 pubbl. il 18/05/2016
RG n. 90000689/2005
Repert. n. 1922/2016 del 19/05/2016

Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile

Ne consegue, alla luce delle superiori considerazioni, che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dal Comune di Taormina va rigettata.

Nel merito, è necessario procedere ad una attenta disamina dei rilievi emersi nel corso della consulenza tecnica d'ufficio e delle relative integrazioni, ove il consulente ha provveduto ad approfondire le proprie valutazioni in relazione alle aree occupate, e segnatamente in relazione all'area in cui è stato realizzato il parcheggio "Excelsior" ed all'area in cui sono state realizzate le opere di collegamento Taormina - Castelmola.

In relazione alla prima area occupata, il consulente ha evidenziato che si tratta di una superficie complessivamente pari a 2472 mq ricadente all'interno della ex particella 1639, e precisamente: 1) 2400 mq vengono occupati in forza dell'ordinanza n. 15 dell'8.3.1990 e successiva immissione nel possesso del 27.04.1990; 2) 72 mq vengono occupati in forza dell'ordinanza n. 63 del 20.06.1991.

Orbene, per l'occupazione dell'area di 2400 mq il termine di scadenza era l'8.03.1995, termine poi prorogato - in forza dell'ordinanza n. 27 del 6.04.1995 - all'8.03.1997; per l'occupazione dell'area di 72 mq il termine di scadenza era previsto per il 20.06.1996.

Ne consegue che, in relazione ai 2400 mq, l'occupazione è perdurata legittimamente tra l'8.03.1990 e l'8.03.1997, ed illegittimamente dal 9.03.1997; in relazione a 72 mq, invece, l'occupazione è perdurata legittimamente tra il 20.06.1991 e il 20.06.1996, ed illegittimamente dal 21.06.1996.

ato Da: DONATO STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c9b

Firmato Da: DONATO STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c9b

Sentenza n. 1459/2016 pubbl. il 18/05/20

RG n. 90000689/20

Repert. n. 1922/2016 del 19/05/20

Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile

Il consulente (pag. 6 della relazione integrativa), inoltre, ha evidenziato che ulteriori mq 1300 sono occupati stati occupati in eccesso e, quindi, illegittimamente dal 9.03.1997.

In relazione alla seconda area - in cui sono state realizzate le opere di collegamento Taormina/Castelmola - il consulente ha evidenziato che, alla data del suo primo accesso, in data 23.02.2010, la superficie occupata risultava essere l'intera particella 2530 di 2926 mq, a fronte dei 2859 mq previsti dalla determina n. 204/2001 del 29.10.2001 ed, ancora, che l'occupazione era divenuta illegittima dal 28.10.2003, data di scadenza dell'occupazione temporanea d'urgenza stabilita dalla predetta determina n. 204 (pag. consulenza tecnica integrativa).

Tale area, pertanto, è stata legittimamente occupata dal 29.10.2001 al 28.10.2003, mentre successivamente è stata occupata illegittimamente.

Ai fini della quantificazione sono apparsi ragionevoli i parametri utilizzati dal consulente tecnico nella prima relazione depositata il 28.05.2010, in quanto appare corretto e condivisibile il riferimento all'art. 36 del D.P.R. 380/2001, ciò in quanto l'occupazione avveniva per la realizzazione di una infrastruttura e non anche nell'ambito di attività edilizia residenziale pubblica convenzionata o agevolata.

L'art. 36 del predetto D.P.R. tiene conto, infatti, dell'indennità di esproprio in misura pari al valore venale del bene al momento della relativa occupazione.

Le indennità spettanti, pertanto, dovranno tenere conto dei calcoli effettuati dai tecnici incaricati al tempo di progettazione dei lavori, con le opportune precisazioni di seguito esposte.



Sentenza n. 1459/2016 pubbl. il 18/05/2016

RG n. 90000689/2005

Repert. n. 1922/2016 del 19/05/2016

Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile

A tale proposito, per i terreni ove sorge il parcheggio Porta Catania è stato stimato un valore di mercato di 50.000 lire/mq, oggi pari a 25,82 euro/mq, mentre in relazione al terreno ove sono stati eseguiti i lavori di realizzazione della galleria di collegamento tra Taormina e Castelmola è stata condivisibilmente calcolata una indennità di 15,00 euro/mq.

Non appaiono, invece, condivisibili gli ulteriori conteggi eseguiti nella relazione integrativi, in quanto posti in essere sulla base di un valore (euro 105/mq) meramente desunto da una sentenza prodotta in atti, dalla quale non è possibile trarre né i dati né l'iter logico seguito dal consulente di quel procedimento, in ragione del quale sia possibile procedere alla medesima quantificazione nell'odierno giudizio.

Ai fini della quantificazione occorre, poi, tenere conto dei rilievi avanzati dalla Corte di Cassazione la quale, in relazione all'occupazione legittima, ha ravvisato - trattandosi di un'indennità e non anche di un credito risarcitorio - la sussistenza di un debito di valuta (v. *Cassazione civile, sez. I, 13/01/2011, n. 719*), mentre nel caso di occupazione illegittima - venendo in rilievo non più un'indennità, ma un credito risarcitorio - ha ravvisato la sussistenza di un debito di valore, (v. *Cassazione civile sez. I 09 luglio 2014 n. 15604*).

Ne consegue che, mentre, nel caso dell'occupazione legittima, trattandosi di debito di valuta, può essere riconosciuto il maggior danno, nel caso di occupazione illegittima potrà essere riconosciuta la rivalutazione monetaria.

Con riguardo al maggior danno ex art. 1224 c.c. occorre ricordare che, in base ad un consolidato e recente orientamento giurisprudenziale, nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224

Sentenza n. 1459/2016 pubbl. il 18/05/20

RG n. 90000689/20

Repert. n. 1922/2016 del 19/05/20

Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile

comma 2 c.c. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero - attraverso la produzione dei bilanci - quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale (*ex multis v. Cass., sez. II, 17.04.2013 n. 9361, Cassazione civile sez. VI 26 febbraio 2015 n. 3954, Cassazione civile sez. I 30 ottobre 2014 n. 23082, Cassazione civile sez. lav. 15 aprile 2014 n. 8755*).

Orbene, nella fattispecie in esame, relativamente all'area in cui è stato realizzato il Parcheggio "Excelstor" occorre rilevare quanto segue: 1) in relazione a 2400 mq, l'occupazione è perdurata legittimamente tra l'8.03.1990 e l'8.03.1997, ed illegittimamente dal 9.03.1997; 2) in relazione a 72 mq, invece,



Sentenza n. 1459/2016 pubbl. il 18/05/2016

RG n. 90000689/2005

Repert. n. 1922/2016 del 19/05/2016

Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile

l'occupazione è perdurata **legittimamente** tra il 20.06.1991 e il 20.06.1996, ed illegittimamente dal 21.06.1996; 3) mq 1300 sono i metri che sono risultati occupati in eccesso e quindi **illegittimamente** dal 9.03.1997.

Avuto riguardo al parametro individuato dal c.t.u. di 25,82 euro/mq, per l'area del parcheggio in cui è stato realizzato il parcheggio "Excelsior", l'indennità di occupazione sarà così determinata: euro 61.968,00 per mq 2400 (euro 25,82 x mq 2400); euro 1.859,04 per mq 72 (euro 25,82 x mq 72); euro 33.566,00 per 1300 mq. (euro 25,82 x 1300).

Occorre, poi, tenere conto dei principi enunziati dalla Suprema Corte di Cassazione con riferimento alla distinzione tra occupazione legittima e illegittima, per cui: a₁) in relazione al periodo di occupazione legittima di mq 2400 - trattandosi di debito di valuta - sulla somma di euro 61.968,00 sono dovuti gli interessi legali decorrenti dall'8.03.1990 sino all'8.03.1997, oltre il maggior danno calcolato in misura pari alla differenza, anno per anno, tra il saggio legale degli interessi e il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi; a₂) dal 9.03.1997 - trattandosi di occupazione illegittima, e venendo in rilievo un debito risarcitorio di valore - la somma di euro 61.968,00 va rivalutata progressivamente anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla verifica del danno (9.03.1997) fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data dalla quale sulla somma così determinata decorreranno gli interessi legali fino al soddisfo; b₁) in relazione al periodo di occupazione legittima di mq 72, sulla somma di euro 1.859,04 sono dovuti gli interessi legali decorrenti dal 20.06.1991 e al 20.06.1996, oltre il maggior danno calcolato in misura pari alla differenza, anno per anno, tra il

Sentenza n. 1459/2016 pubbl. il 18/05/20

RG n. 90000689/20

Repert. n. 1922/2016 del 19/05/20

Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile

saggio legale degli interessi e il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi; b₂) dal 21.06.1996 - trattandosi di occupazione illegittima, e venendo in rilievo un debito risarcitorio di valore - la somma di euro 1.859,04, va rivalutata progressivamente anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla verifica del danno (21.06.1996) fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data dalla quale sulla somma così determinata decorreranno gli interessi legali fino al soddisfo; c) per il periodo di occupazione illegittima di 1300 mq. la somma di euro 33.556,00 - trattandosi di credito risarcitorio di valore - va rivalutata progressivamente anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla verifica del danno (9.03.1997) fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data dalla quale sulla somma così determinata decorreranno gli interessi legali fino al soddisfo.

Analoghe considerazioni devono avanzarsi in relazione alla seconda area occupata di 2926 mq - in cui sono state realizzate le opere di collegamento Taormina - Castelmola - relativamente alla quale il consulente ha evidenziato che essa è stata legittimamente occupata dal 29.10.2001 al 28.10.2003, mentre successivamente è stata occupata illegittimamente.

L'indennità dovuta per tale area è pari ad euro 43.890,00 (euro 15,00 x 2926 mq).

Conseguentemente, sulla predetta somma vanno riconosciuti gli interessi legali dal 29.10.2001 al 28.10.2003, oltre il maggior danno calcolato in misura pari alla differenza, anno per anno, tra il saggio legale degli interessi e il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi; a partire dal 29.10.2003 - data dalla quale l'occupazione è divenuta

Sentenza n. 1459/2016 pubbl. il 18/05/2016

RG n. 90000689/2005

Repert. n. 1922/2016 del 19/05/2016

Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile

illegittima – tale somma va, invece, rivalutata progressivamente anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla verifica del danno (29.10.2003) fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data dalla quale sulla somma così determinata decorreranno gli interessi legali fino al soddisfo

Stante la soccombenza del Comune di Messina, quest'ultimo va condannato al pagamento delle spese processuali.

Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano applicando i valori minimi per ciascuna fase processuale, tenuto conto della modesta entità delle questioni trattate, del valore della causa (euro 141.283,04) e dell'attività processuale svolta, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Gaetano Monda, nella qualità di procuratore speciale di Lo Sardo Antonio, nei confronti del Comune di Taormina

1. Accoglie, per le causali esposte in motivazione, la domanda di accertamento dell'indennità spiegata da parte attrice e, per l'effetto, accerta: 1) sull'area in cui è stato realizzato il parcheggio "Excelsius" a) che, in relazione a 2400 mq, l'occupazione è perdurata legittimamente tra l'8.03.1990 e l'8.03.1997 ed illegittimamente dal 9.03.1997; b) che, in relazione all'area di 72 mq, l'occupazione è perdurata legittimamente tra il 20.06.1991 e il 20.06.1996, ed illegittimamente dal 21.06.1996; c) che, in relazione all'area di mq 1300, l'occupazione si è protratta illegittimamente dal 9.03.1997; 2) in relazione

Sentenza n. 1459/2016 pubbl. il 18/05/20

RG n. 90000689/20

Repert. n. 1922/2016 del 19/05/20

Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile

all'area in cui è stato realizzato il collegamento della galleria Taormina-Castelmola, che tale area, di mq 2926, è stata legittimamente occupata dal 29.10.2001 al 28.10.2003, mentre successivamente è stata occupata illegittimamente.

2. Condanna, per le causali esposte in motivazione, il Comune di Messina a corrispondere in favore di Gaetano Monda le somme determinate nei seguenti termini: a₁) euro 61.968,00, oltre gli interessi legali decorrenti dall'8.03.1990 sino all'8.03.1997, ed il maggior danno calcolato in misura pari alla differenza, anno per anno, tra il saggio legale degli interessi e il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi; a₂) dal 9.03.1997 la predetta somma va rivalutata progressivamente anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla verifica del danno (9.03.1997) fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data dalla quale sulla somma così determinata decorreranno gli interessi legali fino al soddisfo; b₁) euro 1.859,04, oltre gli interessi legali decorrenti dal 20.06.1991 e al 20.06.1996, ed il maggior danno calcolato in misura pari alla differenza, anno per anno, tra il saggio legale degli interessi e il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi; b₂) dal 21.06.1996 la predetta va rivalutata progressivamente anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla verifica del danno (21.06.1996) fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data dalla quale sulla somma così determinata decorreranno gli interessi legali fino al soddisfo; c) euro 33.556,00, rivalutata progressivamente anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla verifica del danno (9.03.1997) fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data dalla quale sulla somma così



Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile

determinata decorreranno gli interessi legali fino al soddisfo; d) euro 43.890,00, oltre interessi legali dal 29.10.2001 al 28.10.2003 ed il maggior danno calcolato in misura pari alla differenza, anno per anno, tra il saggio legale degli interessi e il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi; d₁) a partire dal 29.10.2003 tale somma va rivalutata progressivamente anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla verifica del danno (29.10.2003) fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data dalla quale sulla somma così determinata decorreranno gli interessi legali fino al soddisfo.

TR
2. Rigetta, per le causali esposte in motivazione, tutte le domande, difese ed eccezioni spiegate dal Comune di Taormina.

3. Condanna il Comune di Taormina al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice, che liquida in euro 340,00 per spese vive ed euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ponendo a carico dello l'integrale rimborso delle spese di C.T.U.

Così deciso in Messina il 18.05.2015

letto in udienza alle ore *14h40*

Il G.O.T.

Avv. *Valeria Pappalardo*

Depositato in Cancelleria

Messina *19/5/2015*

UFFICIO FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

8/2
UFFICIO NOTIZIO

0/0

Con Ordinanza del 02/11/2016 il Giudice di Ordine
ha Correzione delle Sentenze intervenute tra le
parti in causa nel procedimento RG. 90000689/05
del Tribunale di Messina Sez. I N° 1459/16
pubblicata il 18/05/16 e precisamente
corregge il punto 2 del dispositivo ove è
riportato "per le causali esposte in motivazione
il Comune di Messina e corrispondere..." nel
modo seguente "per le causali esposte in
motivazione il Comune di Taormine e corrispon

Messina 02/11/2016

IL CANCELLIERE
Annalisa Consiglio



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che siano richiesti o a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti. Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a

richiesta dell'Avvocato Liguori Giovanni
nell'interesse di Mendo Gaspare n. 4
ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale 06-12-02 n. 522
Messina li 21-11-16

[Handwritten signature]
J. Sca. Scia. Scia. Scia.

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva
Messina, li 21-11-16





[Handwritten signature]

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sterrantino Rosaria

IL PRESIDENTE
Sig. Antonio D'Aveni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Corrubba Rossana



E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. ____/____ del _____ Il responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

